



CITTA' DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici

Via del Colle 10 - 33038 San Daniele del Friuli - p.i. 00453800302
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it - PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it



Prot. n. 19157

San Daniele del Friuli, li 22 ottobre 2019

OGGETTO: VARIANTE 92 AL PRGC – Considerazioni sulle osservazioni 1) inoltrate il 9 settembre 2019 al prot. n. 16364 dai consiglieri di minoranza Carlo Toppazzini, Romano Ovan, Paolo Menis, Fabio Spitaleri, Consuelo Zanini, Leonardo Della Rosa

In riferimento alle osservazioni in oggetto il sottoscritto TPO del Servizio LL.PP. risponde poiché incaricato di svolgerne l'istruttoria all'interno della struttura tecnica dell'ente e sia in relazione alla circostanza secondo cui la lettera prot. n. 4652 del 7 agosto 2019 di deposito degli atti della variante 92 al PRGC è stata dal sottoscritto istruita e sottoscritta per conto del servizio Pianificazione Territoriale, nell'ottica di una normale collaborazione. Premetto che i contenuti della nota erano comunque stati concordati con il TPO del Servizio Pianificazione in specifico colloquio e che la nota era stata preventivamente inviata al suddetto servizio con e-mail del 7 agosto 2019.

Venendo ora al merito della questione si segnala quanto segue:

L'art. 63 sexies della LR 5/2007 prevede che dopo l'adozione di una variante al PRGC sia depositato presso la segreteria comunale il progetto di variante. Nel caso in specie il progetto di variante è stato adottato contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica tuttavia il progetto di variante ed il progetto di fattibilità tecnico economica (ex progetto preliminare) sono documenti distinti che attengono a differenti contenuti e differenti normative di riferimento e supporto.

Infatti gli elaborati dello studio di fattibilità tecnico economica (ex progetto preliminare) sono individuati compiutamente dalla normativa sui lavori pubblici e nella fattispecie dall'art. 17 del DRP 207/2010 (tuttora vigente) mentre gli elaborati del progetto di variante sono individuati dalla speciale normativa urbanistica, sia essa nazionale che regionale, ed in particolar modo dalla LR 5/2007 e dal DPR 20 marzo 2008 n. 086/Pres. a livello regionale.

La delibera consiliare n. 65 del 17 luglio 2019 prevedeva espressamente:

- nelle premesse una netta e distinta individuazione degli elaborati dello studio di fattibilità rispetto a quelli della variante al PRGC si legge infatti:

"VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di Riatto ambiti ex IPSIA per formazione nuovo archivio e nuova sede della biblioteca Guarneriana Moderna redatto dall'arch. Andrea Salvadori di San Daniele del Friuli (UD) pervenuto in data 31 maggio 2019 al prot. n. 10411 costituito da: Relazione tecnica illustrativa; Documentazione fotografica; Preventivo sommario dei costi e quadro economico; Studio di prefattibilità ambientale; Relazione illustrativa del piano di sicurezza; Relazione di rilievo strutturale; Relazione di valutazione sismica; Elaborati grafici di fatto e di progetto, Render di Progetto ..."; e poco più avanti:

"VISTI gli elaborati della variante 92 al PRGC redatto dall'arch. Andrea Salvadori di San Daniele del Friuli (UD) pervenuti in data 14 maggio 2019 al prot. n. 9230 costituiti da: Relazione illustrativa; Verifica significatività di incidenza; Verifica assoggettabilità a VAS; Piano particellare nuovi vincoli preordinati all'esproprio; Asseverazioni ed attestazioni; Tavola grafica 01 ed in seguito ritrasmessi con rettifiche in data 26 giugno 2019 prot. n. 12039

- nei disposti una netta suddivisione tra l'approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica (disposto A) e la contestuale adozione della variante 92 al PRGC (disposto B)";

Tale procedura è stata adottata in riferimento all'art. 24 comma 2 della L.R. 5/2007 che testualmente recita: "L'approvazione dei progetti preliminari (ora progetti di fattibilità tecnico economica n.d.r.) di lavori pubblici ... da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC (PRGC n.d.r.) ..." e dell'art. 19 comma 2 del DPR 327/2001 che testualmente recita: "L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico";

Ciò comporta che con la citata deliberazione è stato approvato in via definitiva lo studio di fattibilità tecnico economica mentre il progetto di variante al PRGC, solo adottato, deve essere ulteriormente sottoposto a definitiva approvazione da parte del consiglio comunale affinché i contenuti di variante possano assumere efficacia a seguito della successiva pubblicazione di specifico avviso di avvenuta approvazione sul BUR.

Se così non fosse il legislatore avrebbe indicato la necessità di adottare, in prima istanza, sia lo studio di fattibilità che il progetto di variante, per poi, effettuate le pubblicazioni, recepite le osservazioni e opposizioni ed argomentate le controdeduzioni il consiglio sarebbe stato chiamato a deliberare l'approvazione definitiva di entrambe i progetti (di fattibilità e di variante).

Per altro verso è utile ricordare che:

- lo studio di fattibilità tecnico economica unitamente agli elaborati di variante 92 al PRGC sono stati oggetto di specifico avvio del procedimento di opposizione del vincolo preordinato all'esproprio (avviso del 14 maggio 2019 e notifica AR ai proprietari di pari data) nel cui contesto i proprietari interessati dal vincolo in itinere potevano ed hanno potuto consultare tanto gli elaborati dello studio di fattibilità che della variante al PRGC;

- tra i documenti depositati presso la segreteria comunale il 7 agosto 2019 figura anche la delibera consiliare di approvazione dello studio di fattibilità e di adozione della variante al PRGC pertanto chiunque in occasione della consultazione degli elaborati di variante presso la segreteria, resosi conto della presenza di uno studio di fattibilità, poteva chiedere in visione anche agli elaborati dello studio di fattibilità tecnico economica depositato presso il servizio Lavori Pubblici;

Ciò comporta che:

- i proprietari interessati, cui soli spetta il diritto di presentare opposizioni rispetto alla definitiva approvazione della variante al PRGC, avevano già potuto consultare, in sede di avvio della procedura finalizzata all'opposizione del vincolo preordinato all'esproprio, tanto lo studio di fattibilità che gli elaborati di variante;

- il resto della popolazione, cui spetta invece il diritto di presentare solo osservazioni, con la consultazione degli elaborati di variante al PRGC depositati in segreteria possono acquisire tutte le informazioni, complete ed essenziali, per poterle formulare. Infatti gli elaborati di variante individuano compiutamente:

- 1) ambiti e superfici ove si calano i contenuti di variante;

- 2) come si modifica la destinazione urbanistica;

- 3) presupposti normativi, legislativi e regolamentari della variante stessa,

con la possibilità comunque di poter consultare, come detto, anche gli elaborati dello studio di fattibilità dietro semplice richiesta verbale ed in tempo reale.

Si ritiene pertanto, a mio modo di vedere, non necessario integrare in segreteria gli elaborati dello studio di fattibilità, per altro già definitivamente approvato dal consiglio comunale, e far conseguentemente ripartire i 30 giorni effettivi di deposito, dal momento che tali elaborati non costituiscono elemento essenziale a comprendere i contenuti della variante urbanistica, per la formulazione delle osservazioni.

Ciò detto è parso utile verificare come i comuni di Udine e di Pordenone gestiscano le varianti al PRGC promosse contestualmente ad un'opera pubblica. A tale scopo si riportano in allegato:

COMUNE DI PORDENONE

Allegato 1 - delibera 23/2017 adozione variante 1 al PRGC;

Allegato 2 - delibera 41/2017 approvazione variante 1 al PRGC;

Allegato 3 - documentazione depositata in amministrazione trasparente;

Link - <https://www.comune.pordenone.it/it/servizi/online/prgc-online/varianti/0001>

COMUNE DI UDINE

Allegato 4 - delibera adozione 33/2019 variante 21 al PRGC;

Allegato 5 - delibera approvazione 55 2019 variante 21 al PRGC;

Allegato 6 - documentazione depositata in amministrazione trasparente;

Link - <http://www.comune.udine.gov.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/varianti-al-prgc>

Si osserva quanto segue:

COMUNE DI PORDENONE

La delibera di adozione distingue nelle premesse gli elaborati dello studio di fattibilità, che vengono approvati con il disposto 1), da quelli di variante che vengono adottati con il disposto 4).

La delibera di approvazione nelle premesse fa espresso riferimento all'avvenuto deposito per trenta giorni della delibera "di adozione della variante e relativi elaborati" e non agli elaborati dello studio di fattibilità tecnico economica. Nei disposti viene approvata la variante 21 costituita da un fascicolo che ricomprende solo gli elaborati di variante (si veda il fascicolo presso il portale dell'amministrazione trasparente di Udine)

La documentazione pubblicata presso il portale dell'amministrazione trasparente – Sezione Pianificazione e governo del territorio contemplano il progetto di variante ma non il progetto di fattibilità tecnico economica.

COMUNE DI UDINE

La delibera di adozione distingue nelle premesse gli elaborati dello studio di fattibilità, che vengono con il disposto 1) approvati, da quelli di variante che vengono con il disposto 2) adottati.

La delibera di approvazione nelle premesse fa espresso riferimento all'avvenuto deposito della “*deliberazione anzidetta (deliberazione di adozione ndr)*”, unitamente agli elaborati di variante ... presso la Segreteria Generale del Comune per trenta giorni effettivi, dal giorno 17 aprile 2019 al giorno 3 giugno 2019” e non agli elaborati dello studio di fattibilità tecnico economica.

La documentazione pubblicata presso il portale dell'amministrazione trasparente – Sezione Pianificazione e governo del territorio contemplano l'allegato tecnico costituito dal progetto di variante ma non il progetto di fattibilità tecnico economica.

Ciò dimostra che i summenzionati comuni, per altro di primaria importanza regionale, una volta approvato il progetto di fattibilità ed adottata la connessa variante al PRGC, hanno gestito, sotto ogni profilo, compreso quello pubblicitario, la procedura finalizzata all'approvazione definitiva della variante come una variante gestita al di fuori dal contesto di concomitante approvazione di un progetto di opera pubblica. D'altronde gli elaborati di variante così come concepiti, definiti ed individuati potevano essere adottati ed approvati secondo la normale prassi stabilita dalla normativa urbanistica regionale. Con ciò la procedura che traendo origine dall'approvazione dello studio di fattibilità con contestuale adozione di variante, finalizzata alla definitiva approvazione della variante, rientra in un alveo procedimentale di carattere squisitamente urbanistico.

Si può pertanto concludere che quanto suggerito dai consiglieri di minoranza, circa la necessità di integrare lo studio di fattibilità nel deposito effettuato presso la segreteria comunale del progetto di variante con nota prot. n. 4652 del 7 agosto 2019 e dunque da tale data riconteggiare i termini di 30 giorni effettivi per la formulazione di osservazioni ed opposizioni, non risulti necessario ai fini della regolarità della procedura amministrativa.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile LL.PP.
Ing. Igor De Odorico

